

N° 1026 – America, Italia, sicurezza...

Da Francesco Cancellato su *Fanpage* 9-1-2026

[...] Una donna – poetessa, attivista a difesa dei migranti – manifesta in modo non violento contro un'operazione di polizia. Un poliziotto le spara, mentre sta cercando di andarsene con la sua auto, e altri poliziotti ne rallentano i soccorsi. La donna, trentasette anni, madre di tre figli, muore.

Le autorità, dalla portavoce del dipartimento per la sicurezza interna sino al presidente, dicono che gli agenti hanno agito per legittima difesa, nonostante ci siano immagini chiarissime che smentiscono clamorosamente questa versione.

Quel che avete appena letto è accaduto ieri, negli Stati Uniti d'America, a Minneapolis. La donna si chiamava Renee Nicole Good.[...]

Domanda: una cosa del genere potrebbe succedere anche da noi?

Se la vostra risposta è no, beh, andatevi a rileggere il decreto sicurezza che il governo ha approvato nel giugno del 2025, con un voto di fiducia, e quello che si appresta ad approvare ora. Perché in quel decreto, che ci crediate o meno, c'è una storia molto, troppo simile a quella di Renee Nicole Good.

C'è la criminalizzazione di chi dissente e fa resistenza passiva [...]. C'è la tutela penale rafforzata, con l'aumento delle pene per chi resiste contro le forze dell'ordine [...]. C'è l'estensione del concetto di legittima difesa, [...]. C'è un fondo per la tutela legale dei poliziotti indagati durante il servizio [...], c'è lo scudo penale per gli agenti in servizio [...]. Ma il governo, con i suoi decreti sicurezza, sta facendo di tutto per andare nella direzione dell'America di Trump, un Paese in cui una donna di 37 anni, madre di tre figli, può morire semplicemente per aver manifestato il proprio dissenso, in modo non violento, contro un'azione di polizia che riteneva sbagliata. Mentre il governo di quel Paese, anziché onorarla e renderle giustizia, la dipinge come una pericolosa criminale, difendendo a spada tratta chi l'ha uccisa. A proposito di sicurezza: siamo sicuri che sia la direzione giusta?

**SEDE APERTA Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 15.00 alle 18.00**

- **Fiscale: VENITE a RITIRARE i 730!**
Appuntamenti ISEE tel.0121480503
Lun – Mer – Ven dalle 15 alle 18
mail: pinero1307@cafadb.it
- **Vertenze: martedì dalle 17.00 alle 19.00** su prenotazione. Per comunicazioni usate la mail: ufficiovertenze@alpcub.it
- **Locandina:** per segnalare notizie dai posti di lavoro mail: locandina2019@gmail.com

>>> Pinerolese contro il riarmo: riunione aperta a tutte/i Mercoledì 14 Gennaio ore 20.45 al Centro sociale di via Lequio.

>>> Confine Clavière: continua, anche con le proibitive condizioni climatiche, l'arrivo di persone che tentano di passare in Francia in cerca di futuro. Tanti ragazzi fuggono dal Sudan, tormentato dalla guerra civile, e dall'Eritrea. Alcuni di loro passano per la "rotta balcanica", dove subiscono rapine e pestaggi da parte delle guardie di confine, ed arrivano al rifugio di Oulx stremati e con principi di congelamento. I numerosi respingimenti da parte della polizia di frontiera francese colpiscono talvolta anche famiglie con bimbi piccoli o donne sole in stato di gravidanza.

Continua la sua importante opera solidale il Banketto, gruppo di pinerolesi (che noi sosteniamo attivamente) impegnati a Clavière la domenica per dare un pasto caldo e qualche genere di conforto a queste persone.

Sul retro il trucco dei fondi pensione →→→

E' ORA: BULLI
DI TUTTO IL MONDO
UNITEVI!



DAL 1.7.2026 SCATTARÀ LA TRAPPOLA PREPARATA DAL GOVERNO PER SCIPPARE IL TFR AI LAVORATORI NEOASSUNTI

➤ UNA TRUFFA PER I LAVORATORI

➤ UN REGALO PER LE BANCHE E LE ASSICURAZIONI

Legge di Bilancio 2026 - Art.1 Comma 204

204. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono» sono inserite le seguenti: «, in modo automatico o esplicito»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater»;

c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. L'adesione automatica di cui al comma 7 opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-quater.

7-ter. In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

7-quater. **Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile.** Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data»;

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente»;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento».

DAL 1.7.2026 SE I LAVORATORI NEOASSUNTI NON COMUNICHERANNO ENTRO 2 MESI LA SCELTA DI LASCIARE IN AZIENDA IL TFR, CON LA REGOLA DEL **SILENZIO ASSENSO**, SARÀ TRASFERITO AI FONDI PENSIONE E NON SARÀ PIÙ POSSIBILE REVOCARE TALE DISPOSIZIONE

Il Governo, preso atto che le pensioni integrative non decollano, provano ad ingabbiare i lavoratori riducendo da 6 a 2 mesi la scadenza entro cui si può evitare di essere ingabbiati nel meccanismo dei Fondi pensione a cui destinare il proprio TFR: una vera e propria trappola preparata dal Governo con l'obiettivo di mettere le mani in tasca ai lavoratori e alimentare il gettito per le banche e le assicurazioni.

Non basta l'aumento della precarietà e i bassi salari con cui vengono retribuiti i lavoratori, soprattutto i giovani!

E' partito anche l'assalto al loro TFR e con una manovra che ha il sapore del *furto con destrezza*, si tenta di approfittare del fatto che, proprio all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro, un dipendente dimentichi di inoltrare la comunicazione all'azienda in merito alla scelta ove destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto, ovvero di una significativa porzione di retribuzione "differita".

C'è poi da considerare che una volta entrati nei Fondi Pensione non è possibile uscirne mentre se si destina in azienda il proprio TFR, la scelta può essere ripensata in qualsiasi momento.

Non sarebbero necessarie questi "giochetti" se il conferimento del proprio TFR ai Fondi Pensione fosse una vera opportunità per poter riuscire ad integrare la pensione maturata, peraltro, per volontà del Governo, sempre più tardi e sempre più bassa.

La verità è che c'è una precisa volontà di:

- 1) demolire il sistema pensionistico pubblico e universale;**
- 2) fare profitti sulle spalle dei lavoratori.**

La realtà è che i Fondi Pensione spesso pubblicizzano rendimenti ben superiori a quelli che sono assicurati per legge dalla rivalutazione del TFR lasciato in azienda ma i "giochi di borsa" sono spesso esposti a fluttuazioni che rischiano di vanificare qualsiasi ventilata garanzia.

La Confederazione Unitaria di Base ritenendo importante difendere la pensione pubblica ed universale, nonché tutelare gli interessi dei lavoratori, **informerà tempestivamente gli interessati affinché non restino vittime della TRAPPOLA DEI FONDI PENSIONE.**